



TC Servizi  
Informativi srl  
Via Lipani, 14  
95030 - Mascalucia - Catania  
P. IVA 04332350877

## **Report sugli adempimenti normativi riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche con particolare attenzione a quelle che impediscono l'orientamento, la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi**

A cura dell'ing. Carmelo Tomaselli.

### ***Premessa***

Obiettivo del presente documento è la rivisitazione delle norme cogenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nella più ampia accezione, prevista dalla normativa italiana, che tiene conto delle difficoltà di chi ha impedito o limitate capacità motorie e sensoriali. Il documento ha una struttura tale da dare ausilio pratico su quali siano gli adempimenti per progettisti, organi di controllo, realizzatori e collaudatori.

L'esigenza della campagna informativa, promossa dalla Unione Italiana Ciechi e perseguita anche dalla Antonplast e tc Servizi Informativi srl, nasce dalla constatazione che la cultura del superamento e dell'abbattimento delle barriere architettoniche ha riguardato prevalentemente l'ausilio a chi è portatore di ridotte o impedito capacità motorie, mentre ha trascurato altre forme di handicap quali appunto la non vedenza e l'ipovedenza. La consuetudine progettuale, nonché di approvazione da parte degli organi di controllo e la cultura diffusa non hanno infatti adeguatamente tenuto in considerazione le diverse nature delle barriere architettoniche, nonostante la normativa italiana non abbia sottovalutato tali aspetti.

### ***Sul concetto di barriera architettonica intesa non soltanto come impedimento a chi è portatore di ridotte o impedito capacità motoree bensì a chi ha ridotte o impedito capacità sensoriali***

Si legge dalla circolare del 19 giugno 1968 n. 4809 "Ministero dei lavori pubblici – norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale" (una delle prime norme sui problemi della godibilità dei beni pubblici da parte di tutti i cittadini) al punto 1.1 generalità: "... Le barriere architettoniche ... sono molteplici e di

natura diversa; oltre quelle architettoniche, le barriere psicologiche e le stesse minorazioni rappresentano altrettanti gravi impedimenti, richiedenti un altrettanto valido impegno da parte dei settori interessati ...” e al punto 1.2 Campo di applicabilità delle norme si afferma: “ si deve inoltre precisare che le barriere architettoniche che ostacolano in senso specifico il minorato, si presentano sistematicamente sia nelle strutture edilizie, sia nelle relazioni tra queste e le reti di comunicazione, sia nell’arredo urbano e sia nei mezzi di trasporto. Agli altri livelli di progettazione – disegno urbano e pianificazione territoriale – le barriere architettoniche perdono evidentemente la caratteristica di specializzazione relativa alle singole minorazioni, investendo invece l’intera struttura sociale”. A rafforzamento del fatto che il legislatore sin dalla norma del 1968 pensasse all’abbattimento delle barriere architettoniche tout court, al punto 2.1.1. PARCHEGGI, leggiamo “...I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurarne la immediata percezione visiva ed acustica. Tale materiale deve presentare pertanto una colorazione notevolmente diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diverse da quelle della pavimentazione”. Per fare delle citazioni di normative più recenti nonché riferimento principale delle attuali progettazioni, il D.M. del 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” al punto c dell’art. 2 Definizioni recita: “Per barriere architettoniche si intendono: ... c) **la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.**”. Non a caso le prescrizioni del 1989 riprendono alcune prescrizioni della normativa del 1968 riguardo il trattamento superficiale delle pavimentazioni. Non è superfluo notare come il requisito di accessibilità per gli spazi esterni si considera soddisfatto “...**se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali**”. Infine, per completezza, il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n.503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” ha la stessa definizione di barriera architettonica del DM 236.

### ***Adempimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, negli edifici residenziali pubblici o ad uso pubblico, specificatamente alla sfera dell’ostacolo a chi ha impedito o ridotte capacità sensoriali***

Come noto la normativa principale di riferimento in materia è il già citato DM 236/89. La normativa prevede la garanzia dell’accessibilità per gli spazi esterni, e parti comuni. Come detto il requisito di accessibilità per gli spazi esterni si considera soddisfatto “...se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali”.

Volendo estrapolare gli adempimenti normativi che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche per i non vedenti e gli ipovedenti, tra i criteri di progettazione per l’accessibilità ( di cui all’art. 4 del DM236/89) si specifica:

Per spazi esterni e parti comuni all’edificio:

punto 4.1.2 “ ... Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso **si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche**; ... nelle parti comuni dell’edificio, **si deve provvedere ad una chiara**

**individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione del materiale e nel colore delle pavimentazioni.”;**

Per le scale:

punto 4.1.10 “... Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: ... **6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili anche per i non vedenti.** (per specifiche vedi 8.1.10)”;

Punto 8.1.10 “ **una fascia al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, deve indicare l’inizio e la fine della rampa”;**

Per le rampe:

Punto 4.1.11. per le rampe valgono le stesse specifiche delle scale,

Punto 8.1.10. “ **una fascia al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, deve indicare l’inizio e la fine della rampa”;**

Per i percorsi:

SPAZI ESTERNI

punto 4.2.1. “...**Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.** Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza di eventuali gradini e **evidenziate con variazioni cromatiche.** ... **Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti”**,

Punto 8.2.1. “... Ove sia necessario prevedere un **ciglio**, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere **differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso**, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno 10 m da varchi che consentano l’accesso alle zone adiacenti non pavimentate ...”;

Pavimentazioni

Punto 8.2.2. “... **Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore a mm2. ...”**

## **Adempimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici, specificatamente alla sfera dell'impedimento a chi ha impedito o ridotte capacità sensoriali**

Norme generali per gli edifici:

### INTERNO

Art. 13.2 “Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14-6-1989, n.236;

punto 3.2 del DM 236 “... il requisito [di accessibilità] si considera soddisfatto **se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali**”;

### ESTERNO

Art. 3.3. “ Per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici stessi, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste **almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale**”;

Spazi pedonali

art. 4.1. “I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere **almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso di servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. ...**”;

### SPAZI ESTERNI,

punto 4.2.1. del DM 236 “... **Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.** Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza di eventuali gradini e **evidenziate con variazioni cromatiche. ... Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti**”;

punto 8.2.1. del DM 236 “... Ove sia necessario prevedere un **ciglio**, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere **differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso**, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate ...”;

Punto 8.2.2. del DM 236 “... **Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore a mm2. ...**”;

Marciapiedi

art. 5.1. “Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14-6-1989, n.236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle

pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili. Punto 8.2.2. del D.M. 236 “ ... **Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore a mm2. ...**”;

- Impianti semaforici art.6.4 “**Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l’attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente**”;
- Scale e rampe punto 4.1.10 del DM 236 “... Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: ... 6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili anche per i non vedenti; e punto 8.1.10 del DM 236 “ **una fascia al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, deve indicare l’inizio e la fine della rampa**”;
- Arredo urbano Art. 9.1 “Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all’art. 4 del Decreto del Ministero dei LL PP 236/89, ossia
- punto 4.1.2 “ ... Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso **si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche**; ... nelle parti comuni dell’edificio, **si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione del materiale e nel colore delle pavimentazioni.**” ;
- punto 4.1.10 “... Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: ... 6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili anche per i non vedenti. (per specifiche vedi 8.1.10)”;
- Punto 8.1.10 “ **una fascia al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, deve indicare l’inizio e la fine della rampa**”;
- punto 4.1.11. per le rampe valgono le stesse specifiche delle scale;
- punto 4.2.1. “...**Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.** Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza di eventuali gradini e **evidenziate con variazioni cromatiche.** ... **Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti**” ,
- punto 8.2.1. “... Ove sia necessario prevedere un **ciglio**, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere **differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso**, non essere a

spigoli vivi ed essere interrotto almeno 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate ...”;

Punto 4.3. “... Per gli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte Braille. Per facilitare l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in qualità sufficiente ed in posizione adeguata. In generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

Art. 9.2. della 503 “ Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili”;

Unità ambientali e loro componenti:

art. 15. 1. “per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministero dei LL PP 236/89,

punto 4.1.2 “ ... Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso **si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche**; ... nelle parti comuni dell'edificio, **si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione del materiale e nel colore delle pavimentazioni.**”

punto 4.1.10 “... Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: ... 6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili anche per i non vedenti. (per specifiche vedi 8.1.10)”;

Punto 8.1.10 “ **una fascia al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa**”;

punto 4.1.11. per le rampe valgono le stesse specifiche delle scale;